

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2364

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CICOLANI, AZZOLLINI, BATTAGLIA
Giovanni, BEVILACQUA, BIANCONI, BOLDI, BONATESTA,
BOSCETTO, CALDEROLI, CENTARO, CHIRILLI, CICCANTI,
CIRAMI, COZZOLINO, CURTO, D’ONOFRIO, DONATI, EUFEMI,
FASOLINO, FRANCO Paolo, FIRRARELLO, GIARETTA,
GRILLOTTI, GUASTI, IERVOLINO, MAFFIOLI, MANUNZA,
MINARDO, MORRA, NANIA, NOCCO, PASINATO, PEDRINI,
PERUZZOTTI, RIPAMONTI, RONCONI, SCHIFANI, SPECCHIA,
STANISCI, SUDANO, TAROLLI, TOFANI, TUNIS e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003 (*)

Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio

(*) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, nel dar seguito alle politiche di rafforzamento delle infrastrutture del Paese, si propone di rispondere alle esigenze delle comunità locali, escluse dalle procedure per la realizzazione delle grandi opere, al fine di poter dare anche a questi soggetti uno strumento agevole per poter rispondere alle esigenze specifiche di

ogni singola comunità. A questo fine il disegno di legge individua lo strumento del decreto ministeriale per la definizione dei singoli interventi, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per dare trasparenza alla procedura, nonché per la individuazione di tutti gli elementi correnti per procedere agli interventi stessi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Interventi la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)

1. Per interventi diretti alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio attraverso la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale, nonché per promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, è autorizzata la spesa di euro 67.263.000 per l'anno 2003, di euro 52.077.000 per l'anno 2004, nonché di euro 50.477.000 per l'anno 2005.

2. Gli interventi in materia di infrastrutture di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli altri interventi di cui al medesimo comma 1 sono definiti con decreti dei Ministri competenti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Interventi per distretti economico-produttivi specifici e per la difesa del mare)

1. Per il sostegno dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nei distretti economico-produttivi di Cassino, Coreno Ausonio e Sora investiti dalla crisi, sono assegnati alla regione Lazio 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Per gli interventi finalizzati alla difesa del mare, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, è stanziata la somma di euro 2.500.000 per l'anno 2003.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a euro 74.763.000 per l'anno 2003, a euro 57.077.000 per l'anno 2004 e a euro 55.477.000 per l'anno 2005, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 26.513.000 per il 2003 ed euro 14.077.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 39.250.000 per il 2003, a euro 33.800.000 per il 2004 e a euro 33.200.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a euro 7.450.000 per il 2003, a euro 7.650.000 per il 2004 e a euro 7.150.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed a euro 1.050.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.